



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

**CONVENZIONE QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE A  
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E ALTRI SERVIZI OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**LOTTO 2 – CIG 8017072919**

**Servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e altri servizi per le ASSL di NUORO,  
ASSL di LANUSEI e AREUS**

**CONVENZIONE TRA**

La dott.ssa Cinzia Lilliu, nata a Cagliari (CA) il 18/07/1971, C.F. LLLCNZ71L58B354E, domiciliata per la funzione presso gli uffici della Presidenza in Cagliari, Viale Trento n. 69, la quale interviene nella sua qualità di Direttore generale della Centrale Regionale di Committenza

**E**

Malpeli Francesco, nato Castelnovo ne’ Monti (RE) il 21 agosto 1964, C.F. MLPFNC64M21C219X, il quale interviene nella sua qualità di Procuratore speciale dell’Impresa COOPSERVICE S. COOP. P. A., con sede legale in Reggio Emilia, via Rochdale n. 5, Codice fiscale e Numero Iscrizione Registro Imprese 00310180351, REA n. 128740, giusta procura autenticata nelle firme dal notaio Giovanni Aricò, rep. n. 57661, raccolta n. 12.719 registrato a Reggio Emilia il 29/03/2018 al n. 4682, conferita dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Impresa Grassi Andrea nato a Reggio nell’Emilia il 10 marzo 1961, di seguito nominato, per brevità, anche “**Fornitore**”

**PREMESSO CHE**

- con Determinazione prot. n. 7619 rep. n. 274 del 09/09/2019, il Direttore generale della Centrale Regionale di Committenza ha indetto una procedura aperta informatizzata, suddivisa in 7 lotti, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro vevoli sull’intero territorio della Regione Sardegna, per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e altri servizi occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna, come meglio specificato nel capitolato tecnico e nei relativi allegati;
- con Determinazione prot. n. 1536 Rep. n. 72 del 23/02/2021 il Direttore generale della Centrale Regionale di Committenza ha aggiudicato definitivamente l’appalto all’Impresa COOPSERVICE S. COOP. P. A., la quale è risultata aggiudicataria dei Lotti 2, 3 e 7, e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione ed

Procedura aperta, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro, per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e altri servizi occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna

LOTTO 2 – CIG 8017072919

Pagina 1 di 36



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

- l'obbligo del Fornitore di eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;
- la Centrale Regionale ha individuato il Fornitore nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
- il Fornitore ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva come stabilito nel disciplinare di gara, nonché ha stipulato un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile e per la stipula della presente Convenzione. La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva anche se non materialmente allegata alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
- la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale Regionale di Committenza nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende Sanitarie con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;
- i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (contratti) nei quali saranno specificate le prestazioni di servizi da fornire;
- sono stati notificati alla RAS i ricorsi al TAR Sardegna presentati dall'operatore economico DUSSMANN SERVICE S.r.l. contro la RAS e nei confronti di EVOLVE Consorzio Stabile (Ricorso n. 318/2021) e Coopservice Soc. coop. p.A (Ricorso n. 319/2021) per l'annullamento, previa sospensione di efficacia, della Determinazione prot. n. 1536 Rep. n. 72 del 23/02/2021 della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dei lotti 1, 4 e 5 a favore di EVOLVE Consorzio Stabile e i lotti 2, 3 e 7 a favore di

Procedura aperta, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro, per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e altri servizi occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna

LOTTO 2 – CIG 8017072919

Pagina 2 di 36



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Coopservice Soc. coop. p.A;

- è stato notificato alla RAS il ricorso al TAR Sardegna presentato dall'operatore economico Multiservice Soc. Coop. a r.l. contro la RAS e nei confronti di EVOLVE Consorzio Stabile, Coopservice Soc. coop. p.A e Dussmann Service S.r.l per l'annullamento, previa sospensione di efficacia, della Determinazione prot. n. 1536 Rep. n. 72 del 23/02/2021 della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza con la quale è stata disposta l'aggiudicazione della gara
- il TAR nel corso dell'udienza del 21 aprile 2021 ha rimandato il giudizio del merito, senza opposizione delle parti in causa, all'udienza del 14 luglio 2021;
- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 4 della L.120/2020, prevede che, divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipula del contratto *deve aver luogo* entro i successivi 60 giorni e che "non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione (...), la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto";
- Le Aziende Sanitarie sono in attesa dell'attivazione della Convenzione in argomento in quanto i contratti aventi ad oggetto il servizio di pulizie sono in regime di proroga da mesi e, trattandosi di un servizio rientrante tra le categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. 11 luglio 2018, le stesse sono tenute ad aderire alle Convenzioni stipulate dal soggetto aggregatore della Regione Sardegna in coerenza con la sentenza del TAR Sardegna 28 gennaio 2021, n. 46;
- che in pendenza di giudizio nanti il TAR, la Centrale Regionale di Committenza intende stipulare la presente Convenzione sotto la condizione risolutiva di cui all'art. 21, comma 11, del presente Atto;
- che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il capitolato tecnico, l'elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonti delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

**ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- **Amministrazioni e/o Aziende Sanitarie:** le Aziende Sanitarie presso le quali il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;
- **Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- **Fornitore:** l'operatore economico aggiudicatario che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- **Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito nella sezione delle Convenzioni, con il quale le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- **Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <https://www.sardegnaecat.it/>, dedicato e gestito dalla Centrale Regionale di Committenza, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione;
- **Importo massimo spendibile:** si intende il valore complessivo massimale per ciascun lotto di riferimento a base d'asta di cui al par. 5 del Disciplinare di gara.

### **ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE**

1. L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via gradata:
  - dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal capitolato tecnico, dall'offerta tecnica, dall'offerta economica dell'Aggiudicatario e da tutti gli allegati al Disciplinare di gara che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
  - dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
  - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio della Centrale Regionale di Committenza, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

#### **ARTICOLO 4 – OGGETTO E DURATA**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione e altri servizi occorrenti alle Aziende Sanitarie e dettagliatamente descritti nel capitolato tecnico.
2. Fermo restando l'importo massimo spendibile, eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ciascuna Convenzione avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di stipula della stessa eventualmente rinnovabili per ulteriori dodici mesi su comunicazione scritta della Centrale Regionale di Committenza nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile, pari al valore a base d'asta di ciascun lotto.
3. La Centrale si riserva la facoltà di risolvere una o più Convenzioni, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Centrale Regionale, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie contraenti possono emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Aziende Sanitarie contraenti danno origine ad un contratto per l'affidamento dei servizi oggetto di gara, la cui durata è fissata **in 48 mesi** dalla data di emissione e non è vincolata alla durata della Convenzione nell'ambito della quale è stato emesso.
5. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a fornire i servizi del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari a € 22.341.441,00, IVA esclusa.
6. Le Aziende si riservano, nelle more dell'individuazione del nuovo fornitore da parte della Centrale Regionale, di disporre la proroga degli Ordinativi di Fornitura alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

7. Se, per qualsiasi motivo, dovesse cessare l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a società diverse dal medesimo Fornitore.

## **ARTICOLO 5 - UTILIZZO DELLA CONVENZIONE**

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione delle Aziende Sanitarie al sito.
2. Le Aziende Sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti da Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il quale dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Centrale Regionale di Committenza con le modalità di cui al successivo articolo 6.

## **ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI ADESIONE**

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni.
2. Gli Ordinativi di Fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati dai Punti ordinanti esclusivamente tramite la piattaforma SardegnaCAT. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel presente comma.
3. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Amministrazioni, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
4. Le singole Aziende Sanitarie che intendono utilizzare la/e Convenzione/i di riferimento sono tenute ad attivare obbligatoriamente il servizio di pulizia e sanificazione, mentre gli altri servizi sono da intendersi come opzionali e pertanto non soggetti a vincoli di attivazione da parte delle Aziende stesse.
5. Antecedentemente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, le singole Aziende interessate devono trasmettere al Fornitore una Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) contenente una sintetica descrizione delle sedi presso cui il servizio andrà svolto con l'indicazione dell'ubicazione degli immobili, una sintetica descrizione dei servizi che intende attivare e altre informazioni funzionali ai servizi richiesti e oggetto di appalto e eventualmente specifiche esigenze. Il Fornitore, entro 2 giorni



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

solari dalla ricezione della Richiesta Preliminare di Fornitura ha l'obbligo di concordare con l'Azienda Sanitaria interessata la data del sopralluogo o di più sopralluoghi che dovranno comunque avvenire entro 10 giorni solari dalla ricezione della RPF, salvo diverso accordo con l'Azienda Sanitaria contraente. I sopralluoghi saranno effettuati presso gli immobili indicati dalla singola Azienda Sanitaria, al fine di rilevare l'ampiezza, lo stato e le caratteristiche dei luoghi. In occasione del sopralluogo, l'Azienda Sanitaria comunicherà al Fornitore il nominativo del referente individuato.

6. Entro 30 giorni solari dal sopralluogo, pena l'applicazione delle penali, il Fornitore dovrà fornire all'Amministrazione interessata un Piano Dettagliato degli Interventi conforme a quanto prescritto nel capitolato tecnico. Tale documento dovrà riportare la descrizione dettagliata delle modalità di erogazione del/i servizio/i richiesti e dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Immobile/i interessato/i;
- Tipologie di intervento, ovvero di servizi richiesti;
- Mq degli immobili per codice colore, nel caso di interventi di pulizia e Mq degli immobili/altre aree verdi nel caso di attivazione di altri servizi (derattizzazione, manutenzione aree verdi);
- Numero stimato delle ore previste per il servizio di movimentazione/trasporto beni sanitari e non, laddove il servizio è richiesto e inserito a canone come attività consueta;
- Frequenza delle attività per tutti i servizi richiesti - pianificazione degli interventi a frequenza giornaliera o periodica, indicando per i primi le giornate della settimana nelle quali sono svolte le diverse attività e le relative fasce orarie, per i secondi un calendario su base annuale dal quale si evinca il mese di effettuazione degli interventi stessi. Le specifiche date degli interventi periodici saranno successivamente concordate tra il referente del Fornitore ed il referente dell'Azienda Sanitaria;
- Tipologia di macchinari che si intende utilizzare per i diversi servizi richiesti e da attivare;
- Elenco dei prodotti da utilizzare per i diversi servizi richiesti e da attivare;
- Canoni distinti per tipologia di servizio (es.: canone per servizio di pulizia, canone per servizio di derattizzazione e pulizia aree verdi);
- Importo economico di ciascun servizio richiesto e del valore complessivo dell'Ordinativo di Fornitura pluriennale;
- Indicazione del numero delle risorse impiegate;
- Calcolo del monte ore impiegato nell'esecuzione del servizio;
- Il Costo €/h previsto dal CCNL di settore, incrementato della maggiorazione prevista negli atti di gara, al netto del ribasso offerto, da applicare al numero di ore previste per interventi straordinari e di movimentazione;
- Modalità di gestione di situazioni particolari che potrebbero dare origine ad eventuali contestazioni.

Il Piano dettagliato degli interventi dovrà riportare i servizi che il Fornitore, eventualmente, intende

Procedura aperta, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro, per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e altri servizi occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna

LOTTO 2 – CIG 8017072919

Pagina 7 di 36





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

affidare in subappalto ed indicare il nominativo della società subappaltatrice, nel rispetto dei limiti di cui all' art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

7. Contestualmente al Piano dettagliato degli interventi, il Fornitore consegna all'Azienda Sanitaria il progetto di assorbimento atto ad illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riguardo al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa, tenuto conto di quanto previsto dal CCNL di riferimento, e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto di assorbimento, anche a seguito della reiterazione della richiesta, determina l'applicazione delle penali e nel caso la risoluzione del contratto.
8. L'Amministrazione, una volta ricevuto il Piano Dettagliato degli Interventi, potrà:
  - valutarne l'adeguatezza, verificare la presenza degli elementi essenziali di cui sopra;
  - accettarlo, e quindi procedere all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
  - inviare, tramite il Supervisore, le proprie deduzioni. Il Fornitore, in tal caso, dovrà riformulare un nuovo piano recependo la richiesta di modifiche del Supervisore e inviarle entro i successivi 5 giorni solari, pena l'applicazione delle penali.

L'accettazione del Piano dettagliato degli interventi si formalizza nell'emissione dell'Ordinativo di fornitura (OdF). L'emissione dell'OdF è subordinata alla presentazione da parte del Fornitore del Progetto di Assorbimento e all'invio tramite pec dello stesso Progetto di Assorbimento e del Piano dettagliato degli interventi alla Centrale Regionale di Committenza.

9. Eventuali modifiche da apportare al Piano dettagliato degli Interventi dovranno sempre essere formalizzate attraverso atto aggiuntivo e avranno efficacia a fare data dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione o comunque sarà considerato efficace nel termine massimo di 10 giorni dalla avvenuta comunicazione.
10. Resta inteso che il Fornitore dovrà garantire la continuità dei servizi presi in carico e dovrà quindi coordinarsi tramite il Supervisore con eventuali Fornitori a cui è subentrato.
11. La Richiesta Preliminare, il Piano dettagliato e l'Ordinativo di Fornitura devono recare una numerazione univoca che consenta la tracciabilità e la gestione progressiva delle adesioni in funzione della data di ricevimento.
12. Il Fornitore nei casi espressamente previsti all'articolo 11 "Clausola Sociale e Progetto di assorbimento" si impegna preliminarmente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura a redigere un programma di inserimento lavorativo, nel rispetto delle modalità riportate nel suddetto articolo.
13. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione dei servizi oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.

## **ARTICOLO 7 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti, o, comunque, della Centrale di Committenza, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale di Committenza e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende Sanitarie debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Aziende Sanitarie continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008, l'Amministrazione contraente presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di Fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Centrale di Committenza, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale idoneo che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
10. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale di Committenza, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni e/o alla Centrale Regionale di Committenza, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
12. Resta espressamente inteso che la Centrale Regionale di Committenza può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore per l'emissione di propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni.
13. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

## **ARTICOLO 8 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

Procedura aperta, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro, per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e altri servizi occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna

LOTTO 2 – CIG 8017072919

Pagina 10 di 36



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

- garantire il servizio oggetto della Convenzione alle condizioni stabilite nel capitolato tecnico e nel Piano Dettagliato degli Interventi;
- prestare i servizi previsti nei Piani Dettagliati degli Interventi alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica ove migliorativa anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;
- eseguire gli Ordinativi di Fornitura, anche aggiuntivi, in conformità a quanto stabilito nel Piano Dettagliato degli Interventi sottoscritto da ciascuna Amministrazione, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
- attenersi alle disposizioni emanate dalle Aziende Sanitarie per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto dell'Ordinativo di Fornitura nel rispetto degli orari di lavoro concordati con le stesse;
- garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
- organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato e/o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste e concordate con l'Azienda Sanitaria contraente e risultanti dal Piano Dettagliato degli Interventi;
- adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità degli addetti delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Aziende Sanitarie nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- dotare il personale di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi;
- uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi oggetto della Convenzione;
- controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Amministrazione (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti. Il Fornitore instruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione;
- essere consapevole che l'Azienda Sanitaria si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quegli addetti o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga graditi e/o essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale Regionale di Committenza di monitorare la conformità della prestazione dei



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
  - utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dai referenti delle Aziende Sanitarie. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
  - osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n.81 del 2008 e di quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e a verificare che anche gli addetti rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra;
  - dotare gli addetti sia di dispositivi di protezione individuali che collettivi per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta;
  - mantenere, nel corso della durata degli Ordinativi di Fornitura, i prodotti e le attrezzature proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte della Centrale Regionale di Committenza e/o delle Amministrazioni contraenti.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nel Piano Dettagliato degli Interventi. I servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e dei locali; tali variazioni dovranno comunque risultare dall'Ordinativo di Fornitura Aggiuntivo.
3. Il Fornitore si impegna, per tutta la durata dei contratti di fornitura, ad assorbire, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del Fornitore uscente secondo i termini e le condizioni previste nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019. L'elenco ed i dati relativi al personale del fornitore uscente, soggetto all'applicazione della clausola sociale, eventualmente riassorbibile, sarà comunicato dall'Azienda Sanitaria in fase di Richiesta Preliminare di Fornitura.
4. L'appaltatore altresì si obbliga, ai fini dell'applicazione della clausola sociale, a fornire all'Amministrazione, con cadenza semestrale, le informazioni sul personale utilizzato nel corso di esecuzione del Contratto di Fornitura.

Procedura aperta, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro, per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e altri servizi occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna

LOTTO 2 – CIG 8017072919

Pagina 12 di 36



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

5. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Centrale Regionale di Committenza, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione dei servizi prestati, secondo quanto previsto al successivo articolo 12, anche al fine di consentire alla Centrale di Committenza di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e di consegnare alla stessa copia del Piano Dettagliato degli Interventi relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura, ove richiesto.
6. Il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun Ordinativo di Fornitura, si impegna a nominare un Supervisore responsabile/referente del Fornitore cui è demandato il compito di interfaccia unica verso l'Amministrazione Contraente come descritto nel capitolato tecnico.

### **ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In merito alle procedure di cambio d'appalto le parti dovranno applicare le procedure per il cambio d'appalto previste nei relativi Contratti Collettivi. La corretta adozione e applicazione delle disposizioni di cui sopra rappresenta una condizione indispensabile per la stipula della Convenzione.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali addetti di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo.

### **ARTICOLO 10 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dall'Amministrazione, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi indicati nel capitolato tecnico, nell'offerta tecnica e in ciascun Piano Dettagliato degli Interventi.
2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto disciplinato nel capitolato tecnico ovvero nell'offerta tecnica se migliorativa, e nel Piano Dettagliato

Procedura aperta, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro, per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e altri servizi occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza degli Interventi, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente.

4. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto dei tempi, degli standard e delle frequenze indicate nel Piano Dettagliato degli Interventi pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

## **ARTICOLO 11 - CLAUSOLA SOCIALE E PROGETTO DI ASSORBIMENTO**

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nella nuova Convenzione, l'aggiudicatario della Convenzione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015.

A tal fine e contestualmente al Piano dettagliato degli interventi, il Fornitore deve obbligatoriamente presentare all'Amministrazione contraente un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

2. La mancata presentazione del progetto di assorbimento equivale alla mancata accettazione della clausola sociale.
3. La mancata applicazione della clausola sociale ed il rispetto delle previsioni previste nel Progetto di assorbimento sarà verificata in fase di esecuzione del contratto dalle Amministrazioni contraenti, al fine di accertare o meno se l'aggiudicatario abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione del contratto.

## **ARTICOLO 12 - SERVIZI CONNESSI**

Oltre alla fornitura dei servizi oggetto della Convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nel canone/i e/o prezzo/i richiesto/i per l'erogazione dei servizi.

- **Servizio di reportistica:** Il Fornitore di ciascun lotto, si impegna ad inviare alla Centrale Regionale di Committenza con **cadenza bimestrale** un report (in formato elettronico e in via telematica) che riporti sia i dati aggregati che riferiti a ciascuna ASSL, relativi alle prestazioni contrattuali, contenente almeno le seguenti informazioni:

- Indicazione della singola ASSL;
- Numero dell'Ordinativo di Fornitura di riferimento;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

- Tipologie dei servizi erogati;
- Attuale grado di esecuzione in termini di valori economici e prestazionali già erogati in riferimento anche alle fatture emesse per ciascun singolo servizio richiesto;
- Valore residuo dell'Ordinativo di Fornitura;
- Eventuali penali applicate, segnalazioni di non conformità del servizio rilevate nel periodo, criticità emerse.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative (accesso al sistema informatico con una specifica profilazione); a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. Resta inteso che la Centrale Regionale di Committenza si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.

- **Call Center:** Il Fornitore si impegna, entro 15 giorni dalla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un call center opportunamente dimensionato e progettato. Le attività specifiche minime che dovranno immediatamente essere svolte dal call center sono:

- gestione delle chiamate;
- tracking delle richieste.

Gli utenti, abilitati sulla base di livelli autorizzativi concordati con l'Azienda contraente, dovranno accedere al servizio potendo scegliere tra i canali di comunicazione predisposti dal Fornitore e di seguito elencati:

- numero dedicato;
- sistema informatico;
- indirizzo e-mail dedicato.

### **Gestione delle chiamate**

La gestione delle chiamate dovrà comprendere almeno i seguenti servizi:

- registrazione di tutte le chiamate nel Sistema informatico;
- gestione dinamica in relazione al tipo di chiamata ed al livello di criticità;
- fornitura di statistiche e report sulle chiamate gestite.

Si deve tenere traccia di tutte le chiamate che devono essere registrate nel Sistema informatico.

La gestione delle chiamate dovrà riguardare il supporto di tutte le tipologie di chiamate che possono essere effettuate tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- richieste di intervento;
- segnalazioni di anomalie;
- richieste di chiarimenti e informazioni;





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

- solleciti;
- reclami.

Il *call center* deve essere presidiato tutti i giorni dell'anno compresi sabato, domenica e festivi.

### **Tracciabilità delle richieste**

Tutte le interazioni, attraverso un qualunque canale di accesso, dovranno essere registrate nel Sistema informatico che terrà traccia di tutte le comunicazioni.

La registrazione nel Sistema informatico dovrà avvenire con l'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna richiesta.

Anche nel caso di richieste pervenute via e-mail dovrà essere comunicato il numero progressivo di registrazione. La registrazione dovrà essere automatica o comunque contestuale alla chiamata.

Le richieste di intervento andranno gestite mediante campi di informazione che ne consentano la corretta determinazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- data e ora della richiesta;
- motivo della richiesta;
- richiedente (nome, cognome e recapito telefonico), anche se la segnalazione è effettuata da personale del Fornitore;
- Azienda Sanitaria, Presidio, UO richiedente l'intervento;
- stato della richiesta (aperta, chiusa, sospesa, etc.);
- numero progressivo assegnato alla richiesta.

### **ARTICOLO 13 - CORRISPETTIVI**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda Sanitaria contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura, per le prestazioni di pulizia e sanificazione e altri servizi occorrenti sono calcolati sulla base dei prezzi e/o dei canoni di cui all'offerta economica allegata al presente schema di convenzione. In particolare:

a) I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda Sanitaria per ciascuna ASL, per le prestazioni di pulizia e sanificazione a canone saranno calcolati sulla base dei prezzi mensili per metro quadro (€/mq) offerti in gara per ciascuna area caratterizzata da un diverso livello di prestazione (codice colore) e definiti nel capitolato e nell'offerta tecnica:

- ASL NUORO:
  - ROSSO: prezzo mq/mese € 6,90
  - ARANCIONE: prezzo mq/mese € 4,09
  - GIALLO: prezzo mq/mese € 2,88



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

- VERDE: prezzo mq/mese € 1,23
  - BIANCO: prezzo mq/mese € 0,06
  - ASSL LANUSEI:
    - ROSSO: prezzo mq/mese € 6,90
    - ARANCIONE: prezzo mq/mese € 4,09
    - GIALLO: prezzo mq/mese € 2,88
    - VERDE: prezzo mq/mese € 1,23
    - BIANCO: prezzo mq/mese € 0,06
  - AREUS:
    - VERDE: prezzo mq/mese € 1,23
    - BIANCO: prezzo mq/mese € 0,06
- b) I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda Sanitaria, per le prestazioni inerenti il servizio di disinfestazione e derattizzazione ordinaria a canone saranno calcolati sulla base della percentuale di sconto offerta pari al 40,00% applicata ai prezzi riportati nell'Allegato 1 D per ciascuna prestazione come definito nel capitolato tecnico, paragrafo 6.1.
- c) I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda Sanitaria, per le prestazioni inerenti il servizio di pulizia delle aree verdi ordinari a canone saranno calcolati sulla base della percentuale di sconto offerta pari al 40,00% applicata ai prezzi riportati nell'Allegato 1 D per ciascuna prestazione come definito nel capitolato tecnico, paragrafo 6.2.
- d) I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda Sanitaria, per il servizio di movimentazione dei beni sanitari e non, saranno calcolati sulla base del costo della manodopera all'ora (€ /h) incrementato di un importo pari al 28% (afferente le voci di costo rappresentate dalle spese generali e dall'utile di impresa), a cui viene applicato il ribasso offerto pari al 90,00%.
- e) I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda Sanitaria, per gli interventi straordinari a richiesta (fatta eccezione per gli interventi straordinari relativi ai servizi di disinfestazione e derattizzazione e quelli di manutenzione aree verdi) saranno calcolati sulla base del costo della manodopera all'ora (€ /h) incrementato di un importo pari al 28% (afferente le voci di costo rappresentate dalle spese generali e dall'utile di impresa), a cui viene applicato il ribasso offerto pari al 90,00%.
- f) I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda Sanitaria, per gli interventi straordinari relativi ai servizi di disinfestazione e derattizzazione e quelli di manutenzione aree verdi



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

saranno calcolati applicando lo sconto offerto in sede di gara pari al 40,00% ai prezzi unitari per metro quadro (€/mq) di cui all'Allegato 1 D.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nel Piano Dettagliato degli Interventi; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni contraenti.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
6. La Centrale Regionale di Committenza non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni contraenti.

## **ARTICOLO 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto della normativa vigente e di quanto prescritto di seguito.
2. L'importo del corrispettivo per il servizio oggetto d'appalto è determinato applicando i prezzi offerti in sede di gara; a tale importo verrà aggiunta l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
3. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
4. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Amministrazione contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce con i relativi prezzi. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
5. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5-

Procedura aperta, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro, per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e altri servizi occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

bis del D.Lgs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Amministrazione soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

6. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dall'Amministrazione contraente al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora l'Amministrazione contraente lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta dell'Amministrazione che deve approvare il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

7. L'importo delle predette fatture verrà pagato mediante bonifico sui conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestati al Fornitore e con le seguenti coordinate bancarie:

- IT47C053871280000000000471;
- IT65F0103012802000000699620;
- IT68B0306912808000000002830;
- IT22I0100512800000000220346;
- IT07F0617512803000000197420;
- IT59P0306912829100000002557;
- IT60I0303212800010000024053;
- IT55J0623012800000002764628;
- IT04D050341280000000001054;
- IT47C053871280000000000471;
- IT51Y0200805364000005037129;
- IT56B0538712801000035033871;
- IT75P0760112800000010675429;
- IT54E010151720000000015010;
- IT54D0707212803071250108948;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

- IT98L0850966550021009433393;
- IT02A0326812901052347280230;
- IT40J0604511700000005003802.

8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r o pec, rispettivamente dalle Amministrazioni contraenti e/o dalla Centrale di Committenza.

## **ARTICOLO 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 s.m.i. e pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.

2. Il conto corrente di cui al precedente comma 7 dell'art. 14 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Centrale Regionale di Committenza e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.

4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Centrale Regionale di Committenza.

7. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Centrale Regionale di Committenza ed alla Amministrazione contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Centrale di Committenza e della Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

## **ARTICOLO 16 - TRASPARENZA**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ. per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## **ARTICOLO 17 - PENALI**

1. La Centrale Regionale di Committenza e le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del contratto.

2. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel capitolato tecnico, non imputabili all'Amministrazione contraente ovvero a forza maggiore o

Procedura aperta, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro, per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e altri servizi occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

caso fortuito, regolarmente contestate, la Centrale Regionale di Committenza e le Amministrazioni contraenti si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.

3. Le penalità minime che la Centrale Regionale di Committenza e le Amministrazioni contraenti si riservano di applicare sono le seguenti:

**Penali di competenza delle Aziende Sanitarie contraenti:**

- Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione delle prestazioni di pulizia di cui al capitolato tecnico, una penale pari all'1 per mille del canone mensile relativo all'intera area di rischio o coefficiente di complessità (codice colore) in cui è stata riscontrata l'inadempienza;

- Per ogni giorno di ritardo o insoddisfacente esecuzione delle prestazioni di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 relativi ai servizi di disinfestazione e derattizzazione e manutenzione aree verdi del capitolato tecnico, una penale pari allo 0,5 per mille del canone mensile relativo alla relativa prestazione in cui è stata riscontrata l'inadempienza;

- Per ogni giorno di ritardo o insoddisfacente esecuzione di ciascuna delle attività previste di cui al paragrafo 5.5 relative ai servizi di movimentazione/trasporto e interventi straordinari del capitolato tecnico, corrisposte sulla base di Euro ore/uomo, una penale pari a 0,5 per mille dell'ammontare mensile dell'Ordinativo di Fornitura relativo al servizio;

- Per ogni giorno di mancato rispetto delle fasce orarie convenute, valido per tutti i servizi richiesti in gara, una penale pari a 1 per mille del canone mensile relativo all'intera area di rischio o coefficiente di complessità (codice colore) in cui è stata riscontrata l'inadempienza (servizio di pulizia), ovvero una penale pari a 1 per mille del canone mensile relativa alla rispettiva prestazione per gli altri servizi;

- Non reperibilità del Supervisore responsabile del servizio per il Fornitore o suoi delegati, una penale pari a € 500,00 per ogni non reperibilità;

- Uso di macchine e prodotti non a norma e diversi da quelli prescritti nel capitolato e indicati nell'offerta tecnica, una penale pari a € 150,00 per ogni non conformità;

- Impiego di personale non addestrato, una penale pari a € 150,00 per ogni operatore che sia risultato non adeguato per l'espletamento delle attività cui è stato preposto;

- Comportamento non corretto da parte del personale impiegato, divisa non conforme o igienicamente non consona all'ambiente nel quale si svolge il servizio, una penale pari a € 150,00 per contestazione;

- Inefficienza nell'esecuzione del servizio di distribuzione e rifornimento del materiale igienico sanitario, una penale pari allo 0,3 per mille giornaliero del canone mensile previsto per le pulizie relativo all'intera area di rischio o coefficiente di complessità (codice colore) in cui è stata riscontrata l'inadempienza;

- Inefficienza nell'esecuzione del servizio di raccolta rifiuti assimilabili agli urbani e rifiuti speciali, una penale pari allo 0,3 per mille giornaliero del canone mensile previsto per le pulizie relativo all'intera area di rischio o coefficiente di complessità (codice colore) in cui è stata riscontrata l'inadempienza;

Procedura aperta, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro, per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e altri servizi occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

- Per ogni giorno di ritardo per la consegna del sistema informatico di cui al paragrafo 10 del capitolato tecnico, una penale pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00);
- Per ogni violazione della normativa vigente e/o delle disposizioni contenute nel capitolato tecnico, ove non già rientranti nelle penali sopra descritte, saranno applicabili, previa verbalizzazione congiunta, penali sino ad un massimo di € 1.000,00 per singolo episodio in relazione alla gravità della violazione e sempre fatte salve le azioni di tutela degli interessi pubblici superiori da parte della Centrale Regionale di Committenza.

**Penali di competenza della Centrale Regionale di Committenza:**

- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica di cui all'art. 12 della Convenzione e art. 20 del capitolato tecnico, la Centrale Regionale di Committenza applicherà una penale pari a € 250,00 fino alla trasmissione della reportistica;
- In caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati dalle Aziende Sanitarie, la Centrale Regionale di Committenza potrà applicare penali dallo 0,3 per mille al 1 per mille del valore della Convenzione, rivalendosi sulla cauzione, salvo il diritto alla risoluzione della Convenzione;
- In caso di ritardi segnalati dalle Aziende Sanitarie nella fase di Richiesta preliminare di Fornitura, ovvero per i sopralluoghi richiesti al Fornitore e/o nella fase di consegna dei Piani dettagliati, ovvero in tutte le fasi antecedenti l'emissione dell'Ordinativo di fornitura da parte della singola Azienda Sanitaria, rispetto ai tempi disciplinati nel Capitolato o migliorativi, offerti dal Fornitore aggiudicatario in sede di offerta tecnica, la Centrale Regionale di Committenza potrà applicare penali dallo 0,3 per mille al 1 per mille del valore della Convenzione, rivalendosi sulla cauzione, salvo il diritto alla risoluzione della Convenzione. Nel caso dell'ATS, ovvero di più ASSL ricadenti nel medesimo lotto, il valore della penale sarà determinato sempre dallo 0,3 per mille al 1 per mille del valore della Convenzione commisurata in funzione della dimensione dell'ASSL richiedente.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda Sanitaria; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Aziende Sanitarie, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. In ogni caso ciascuna singola Azienda Sanitaria potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre la Centrale Regionale di Committenza potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Aziende Sanitarie. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude, in ogni caso, il diritto delle singole Aziende e/o della Centrale Regionale di Committenza a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

7. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore al 10% del valore dell'Ordinativo di Fornitura comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale Regionale di Committenza e/o l'Azienda Sanitaria contraente (per il tramite della Centrale di Committenza), hanno facoltà di incamerare definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

8. Si precisa che ciascuna Azienda Sanitaria, oltre alla comminatoria delle penali sopra determinate, ha il dovere istituzionale di tutelare gli interessi pubblici superiori cui è istituzionalmente preposta attraverso l'inoltro di comunicazioni e rapporti obbligatori per legge alle autorità ed istituzioni competenti per materia. L'invio di detti rapporti e/o comunicazioni obbligatorie alle predette autorità può costituire motivo di risoluzione contrattuale per grave inadempimento.

## **ARTICOLO 18 - CAUZIONE DEFINITIVA**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Centrale Regionale di Committenza e delle Amministrazioni una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, cod. civ., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Centrale di Committenza.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Centrale Regionale di Committenza e le Amministrazioni contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
della Centrale Regionale di Committenza e delle Amministrazioni contraenti, per quanto di ragione, verso il  
Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono alla Centrale di Committenza i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale di Committenza.

7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale di Committenza.

8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni contraenti e/o la Centrale di Committenza hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

## **ARTICOLO 19 – PROPRIETÀ DEI PRODOTTI**

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, la proprietà delle attrezzature e di tutti i materiali necessari a svolgere le prestazioni resta in capo al Fornitore che rimane unico responsabile della custodia.

## **ARTICOLO 20 - RISERVATEZZA**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale di Committenza, nonché le Amministrazioni contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale di Committenza delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento (Ue) 2016/679, dal D.Lgs.196/2003 (aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

## **ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dall'Amministrazione contraente e/o dalla Centrale Regionale di Committenza, per quanto di propria competenza, ciascuna delle stesse avrà la facoltà di considerare risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.

3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:

- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
- nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";

4. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Centrale Regionale di Committenza può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
- nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
- nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

5. L'Amministrazione potrà altresì risolvere il Contratto di Fornitura ogni qualvolta il Fornitore venga meno agli obblighi previsti nel progetto di assorbimento del personale soggetto all'applicazione della clausola sociale, presentato all'atto di affidamento della Ordinativo di Fornitura. In tale ipotesi la Centrale Regionale di Committenza si riserva di valutare la gravità della predetta violazione ai fini dell'eventuale risoluzione della Convenzione. In caso di mancata presentazione del progetto di assorbimento per tre volte la Centrale Regionale di Committenza si riserva di valutare l'eventuale risoluzione della Convenzione.

6. La Centrale Regionale di Committenza si impegna inoltre ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 cod. civ. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine

Procedura aperta, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro, per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e altri servizi occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

7. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.

8. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Centrale Regionale di Committenza e/o le Amministrazioni hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.

9. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della Amministrazione contraente e/o della Centrale Regionale di Committenza al risarcimento dell'ulteriore danno.

10. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di fornitura. In tal caso la Centrale Regionale di Committenza e/o le Amministrazioni per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.

11. Ferme le ipotesi di risoluzione previste nei commi precedenti, qualora la Determinazione di aggiudicazione del 23/02/2021 n. 72 (prot. n. 1536) fosse annullata dal Giudice Amministrativo in accoglimento dei ricorsi menzionati in premessa e nei limiti delle relative statuizioni, la presente Convenzione si intenderà risolta. In tal caso il Fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

## **ARTICOLO 22 - RECESSO**

1. La Centrale Regionale di Committenza ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la

Procedura aperta, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro, per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e altri servizi occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Le Amministrazioni hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dalla presente Convenzione relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

6. In caso di recesso delle Amministrazioni contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

## **ARTICOLO 23 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2- Il Fornitore, inoltre, ha presentato una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.

3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa è riferito ad ogni evento dannoso o sinistro e, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale, prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti della Centrale Regionale di Committenza che delle Amministrazioni contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893 cod. civ.

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

## **ARTICOLO 24 - SUBAPPALTO**

1. Il Fornitore, in sede di offerta, dichiara di voler subappaltare, in misura non superiore al 40% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- Servizi di disinfestazione e derattizzazione e pulizia e manutenzione aree verdi

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, la Centrale di Committenza o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Centrale di Committenza. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Centrale di Committenza medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Amministrazione Contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Centrale di Committenza non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Centrale di Committenza procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Centrale di Committenza e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Centrale di Committenza e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell'art 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Centrale regionale di committenza potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni contraenti l'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016

## **ARTICOLO 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

#### **ARTICOLO 26 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

1. Con la stipula del presente Atto il Fornitore individua nel Sig. Morabito Alessandro il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Centrale di Committenza, nonché di ciascuna Amministrazione.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico 3351520163 / 06 91606711, indirizzo mail [alessandro.morabito@coopservice.it](mailto:alessandro.morabito@coopservice.it) / [civile.sud.amministrazione@coopservice.it](mailto:civile.sud.amministrazione@coopservice.it).
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Centrale Regionale di Committenza nonché a ciascuna Amministrazione contraente.

#### **ARTICOLO 27 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO**

1. L'aggiudicatario dovrà erogare i servizi oggetto del presente contratto nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di trattamento dei dati personali e in particolare del Regolamento UE n. 2016/679.
2. I dati forniti dall'aggiudicatario vengono trattati dall'Amministrazione regionale ai fini della gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto.
3. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy (aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento UE n. 2016/679.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza

4. Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE e sarà all'uopo nominato. Le indicazioni specifiche sulla natura, sull'impegno e sulle responsabilità del Fornitore in relazione all'incarico di Responsabile del Trattamento saranno comunicate dal rispettivo Titolare del Trattamento in sede di nomina.

L'aggiudicatario dovrà, pertanto, mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del citato Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

Per quanto concerne i trattamenti di competenza regionale, titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Presidente.

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, ovvero DPO – Data Protection Officer) della Regione Autonoma della Sardegna è l'“Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il sistema Regione”, nella persona del suo Coordinatore. Sede: Cagliari - Viale Trieste n. 186 - Tel.: [070.606.5735](tel:070.606.5735) - mail: [rpd@regione.sardegna.it](mailto:rpd@regione.sardegna.it) - pec: [rpd@pec.regione.sardegna.it](mailto:rpd@pec.regione.sardegna.it)

## **ARTICOLO 28 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

1. La presente Convenzione viene stipulata in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bolli, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

## **ARTICOLO 29 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA E CONCORDATO PREVENTIVO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4-ter del D.Lgs. 159/2011 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, la Centrale Regionale di Committenza procede ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei

Procedura aperta, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro, per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e altri servizi occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDENTZIA  
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza  
servizi.

### **ARTICOLO 30 - FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale di Committenza, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

### **ARTICOLO 31 - CLAUSOLA FINALE**

1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

<p>Il Direttore Generale Cinzia Lilliu (firmato digitalmente)</p>	<p>Il Fornitore Malpeli Francesco (firmato digitalmente)</p>
---	--